




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 1963 del 24-02-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

Roma,

FM/me

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di LECCE
Via D. Fontana, 20
73100 Lecce

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 28 - 2009 – Tariffa – compenso collegio sindacale – compenso inferiore ai minimi

Facendo seguito alla richiesta di parere del 16 gennaio 2009 con la quale si segnala la determinazione di compensi spettanti al collegio sindacale inferiore ai minimi tariffari, si osserva quanto segue.

L'articolo 37 della tariffa professionale, disciplinante i compensi dei componenti del collegio sindacale, fissa i criteri per la determinazione degli onorari spettanti per:

- le verifiche trimestrali;
- i controlli sul bilancio e la sottoscrizione della relazione all'assemblea;
- la partecipazione alle riunioni degli organi amministrativi e dell'assemblea,

prevedendo limiti minimi e massimi ed escludendo, al comma 9, la possibilità per i sindaci di preconcordare l'onorario.

Occorre evidenziare che la tariffa professionale è una fonte secondaria subordinata alle norme dettate dal codice civile in tema di compensi. In particolare l'articolo 2402 c.c., prevede che la retribuzione annuale dei sindaci sia stabilita dall'assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del loro incarico, laddove non sia prevista dall'atto costitutivo. La norma civilistica, per la concreta determinazione del compenso, non effettua alcun richiamo alle tariffe professionali, tuttavia si ricorda che l'art. 2233 c.c. prevede che qualora il compenso non sia convenuto dalle parti si possa far riferimento alle tariffe professionali. Dalle norme su riportate emerge, pertanto, che le tariffe

professionali trovano applicazione o per esplicito richiamo delle parti nella definizione dell'accordo, ovvero in mancanza di un preventivo accordo fra le parti.

La previsione di cui al comma 9 dell'articolo 37 T.P., che esclude la possibilità di preconcordare l'onorario, non solo, essendo contenuta in una fonte regolamentare si pone in posizione subordinata rispetto alla previsione di cui all'art. 2402 c.c. che attribuisce all'assemblea il compito di determinare i compensi spettanti al collegio sindacale, ma è antecedente alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legge Bersani (D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248) che ha disposto l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Inoltre, l'art. 25 del codice deontologico, approvato il 9 aprile 2008 e aggiornato nella seduta del 5-6 novembre 2008 da questo Consiglio Nazionale, ha ribadito non solo che il compenso può essere liberamente determinato dalle parti, ma anche, in ossequio alle disposizioni del decreto legge Bersani, che nella sua determinazione si faccia riferimento anche al risultato economico conseguito ed ai vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente. Inoltre la definizione del compenso dovrà essere connessa, a dati oggettivi, quali l'importanza dell'incarico, le conoscenze tecniche e l'impegno richiesti, la difficoltà della prestazione.

Infine, è bene ricordare che il professionista ha il dovere deontologico (art. 8 codice deontologico) di assicurare la qualità delle prestazioni rese, nell'interesse della clientela e, più in generale, nel rispetto dell'interesse pubblico.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Maione

